





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Oggetto: D.Lgs 152/2006 - Piano di Ispezione Ambientale regionale per il triennio 2018-2020 delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio ;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di approvare la *"Metodologia per l'aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale regionale per il triennio 2018- 2020 delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale"* di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
2. Di approvare gli *"Indirizzi sulla Programmazione Controlli ARPAM e sulle procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie e conseguente semplificazione"* di cui all'Allegato B alla presente deliberazione;
3. Di approvare gli *"Indirizzi per il coordinamento con le procedure dei controlli di VIA, Seveso e Direttiva Nitrati"*, di cui all'Allegato C alla presente deliberazione;
4. Di approvare gli *"Indirizzi per la Semplificazione delle visite ispettive ordinarie AIA"*, di cui all'Allegato D alla presente deliberazione;
5. Di confermare, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3-bis, dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le tariffe in materia A.I.A. di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Girardi)

**Vice Segretario della Giunta regionale**  
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento :

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 *concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientali di determinati progetti pubblici e privati*;
- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 – *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – *“Norme in materia ambientale”*,
- Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – *“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”*;
- D.M. 24 aprile 2008 – *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*;
- L.R. 26 marzo 2012, n. 3 – *“Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;
- L.R. 2 settembre 1997, n. 60 – *“Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”*;
- D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547 *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*;
- D.G.R. 8 luglio 2014, n. 983 - *“Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l’attuazione dei procedimenti in corso”*;
- D.G.R. 20 aprile 2015 n. 315 – *“Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale situate nella Regione Marche e ulteriori indirizzi per i gestori”*;
- D.G.R. 7 aprile 2016 n. 181– *“Approvazione della metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale collocate nella Regione Marche e ulteriori indirizzi per i gestori*;
- D.G.R. 10 luglio 2017 – *“Criteri per il completamento del Piano di Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale – Anno 2017*;
- Decreto della PF VAA 26 gennaio 2012 n. 8 – *“Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle domande e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ed adempimenti connessi...”*;
- Decreto della PF VAA 28 aprile 2015 n. 27 – *“Approvazione registro delle installazioni A.I.A. coperte dal Piano di Ispezione Ambientale e Programmazione visite ispettive ordinarie anno 2015”*;
- Decreto della PF VAA 15 luglio 2015 n. 48 – *“Modifica Decreto n. 27/VAA/2015 contenente elenco delle installazioni A.I.A. della Regione Marche soggette a visita ispettiva ordinaria programmata per l’anno 2015 e ulteriori indirizzi per i gestori”*;
- Decreto della PF VAA 26 aprile 2016 n. 35 – *“Approvazione registro delle installazioni A.I.A. coperte dal Piano di Ispezione Ambientale e elenco installazioni A.I.A. soggette a visita ispettiva programmata per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006*;
- Decreto della PF VAA 8 settembre 2016 n. 88 *“Modifica dell’Allegato B del Decreto n. 35/VAA/2016 contenente elenco delle installazioni A.I.A. della Regione Marche soggette a visita ispettiva ordinaria programmata per l’anno 2016”*.

### **Motivazione:**

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento) è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D.Lgs 46/2014 che ha modificato il D.Lgs 152/2006 in più parti, in particolare per quanto riguarda l'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 che recita:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

*"11ter.... Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:*

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;*
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;*
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)".*

Si rammenta che nel territorio regionale sono presenti tre Autorità Competenti che assolvono i compiti relativi al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per quanto riguarda le attività ricomprese nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- La Regione Marche - per quanto riguarda tutte le attività ricomprese nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, ad eccezione del punto 5 dello stesso allegato riguardante la gestione dei Rifiuti;
- Le Province - per quanto riguarda le attività ricomprese nel punto 5" Gestione dei Rifiuti" dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006.

Le sopra menzionate Autorità Competenti, ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.lgs. 152/06, si avvalgono di ISPRA/ARPAM per l'accertamento del rispetto delle prescrizioni e condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Per dare attuazione completa agli adempimenti richiesti dalle sopra menzionate norme, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione e la programmazione dei controlli ordinari da effettuarsi sulle installazioni A.I.A., la Regione Marche ha approvato la D.G.R.M 20 aprile 2015 n. 315 *"Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale situate nella regione Marche e ulteriori indirizzi per i gestori"*.

Con tale delibera, è stata approvata nell'allegato A la *"Metodologia per la predisposizione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) collocate nella regione Marche, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/2006 per il triennio 2016-2018"* dove sono stati descritti e illustrati i presupposti metodologici del Piano d'Ispezione Ambientale della Regione Marche da predisporre in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale operanti sul territorio della Regione Marche. Nello specifico, sono stati delineati gli elementi da considerare nella predisposizione del Piano e le modalità di valutazione degli stessi al fine di individuare "l'indice di rischio" delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e conseguentemente definire la frequenza dei controlli.

Il Piano è stato predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- ✓ descrizione del modello SSPC (Sistema di Supporto per la Programmazione dei Controlli)- Allegato A alla DGR 20 aprile 2015 n. 315;
- ✓ analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- ✓ identificazione della zona geografica coperta dal Piano d'Ispezione;
- ✓ registro delle installazioni coperte dal piano;
- ✓ procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni.

In seguito, con decreto del dirigente della PF VAA n. 27/VAA del 28/04/2015 (modificato con decreto n. 48/2015) è stato redatto il registro delle installazioni A.I.A. coperte dal Piano di Ispezione Ambientale coincidente con



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

l'elenco delle aziende collocate nella Regione Marche già in possesso di A.I.A. e l'elenco delle installazioni soggette a visita ispettiva ordinaria programmata per l'anno 2015, comprendente n. 35 visite ispettive.

L'ARPAM ha dato seguito a quanto previsto nei sopra menzionati decreti, realizzando nel 2015:

- ✓ n. 27 visite ispettive ordinarie;
- ✓ n. 4 visite ispettive straordinarie.

Vista la complessità del modello dettagliato nell'Allegato A approvato con DGRM 31/05/2015, che aveva necessità di ulteriore tempo per la sua completa implementazione e sperimentazione, con DGRM n. 181 del 07/03/2016 si è ritenuto necessario operare anche per l'anno 2016, una pianificazione delle visite ispettive ordinarie semplificata, che partendo dai requisiti di valutazione del rischio già sperimentati per l'anno 2015, li ha integrati ulteriormente per arrivare al 2018 all'applicazione completa del modello SSPC (Strumento di Supporto alla Pianificazione dei Controlli), metodologia IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) che corrisponde ai requisiti previsti dall'art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs 152/06.

Nello specifico, tenendo in considerazione i valori già sperimentati per la valutazione del rischio delle installazioni AIA, nel corso del 2015 :

- ✓ impatto potenziale delle installazioni P1;
- ✓ impatto reale P2;
- ✓ installazioni che non hanno mai ricevuto una visita ispettiva negli ultimi tre anni P3

si è integrato per l'anno 2016 con l'impatto reale P2 contenente il "Report di Conformità" con l'indicazione della dichiarazione EPRTR ai sensi del D.Lgs 157/2011;

si è tenuto conto inoltre della *Sensibilità dell'Ambiente Locale* dove è collocata l'installazione prendendo in considerazione la "Qualità dell'aria (W\_R1)", la "Qualità delle acque superficiali (W\_R2)" sulle quali l'installazione stessa esprime l'impatto e le "Emissioni in acqua in pubblica fognatura", come di seguito specificato:

- ✓ "l'indicazione della dichiarazione EPRTR" assegnando il valore 0, 3 o 5 in base allo stato della dichiarazione EPRTR;
- ✓ "Qualità dell'aria (W\_R1)" assegnando il valore da 0 a 5 in base al livello di criticità della qualità dell'aria in cui è collocata l'installazione;
- ✓ "Qualità delle acque superficiali (W\_R2)" assegnando il valore da -1 a 1 in relazione alla classificazione di qualità del corpo idrico naturale superficiale (CIS);
- ✓ "Emissioni in acqua in pubblica fognatura" assegnando il valore (0) per le installazioni che scaricano acque reflue industriali con limiti rispettati e il valore (+3) per le installazioni che hanno ottenuto una deroga al valore limite di qualunque parametro, sulla base di studi di rischio.

Si è aggiunto rispetto a quanto non considerato nell'anno 2015 la Vulnerabilità territoriale (V), intesa come la vulnerabilità territoriale circostante l'azienda, considerando per l'anno 2016 la vulnerabilità idrogeologica e la capacità protettiva dei suoli e la presenza di siti contaminati, assegnando il valore (0) per il fattore positivo e il valore (+2) per il fattore negativo di vulnerabilità territoriale.

Per le installazioni rientranti nel punto 6.6 "Allevamento intensivo di pollame o di suini" e al punto 5.4 "Discariche", che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti" dell'All. VIII al D.Lgs 152/2006, vista la specificità del ciclo tecnologico, è stato attribuito un valore di +2 come vulnerabilità territoriale.

L'effettivo grado di rischio è stato dato dalla somma di tutte le componenti (P1+P2+P3+V) e ha permesso la costituzione di una graduatoria di rischio per le diverse installazioni:

Risk basso, Risk medio, Risk alto, Risk elevato.

5



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Con decreti del dirigente della PF VAA n. 35 del 26 aprile 2016 ( modificato con decreto n. 88/2016) è stato successivamente aggiornato il registro delle installazioni A.I.A. coperte dal Piano di Ispezione Ambientale, coincidente con l'elenco delle aziende collocate nella Regione Marche già in possesso di A.I.A. e redatto l'elenco delle installazioni soggette a visita ispettiva ordinaria programmata per l'anno 2016, comprendente n. 67 visite ispettive.

L'ARPAM ha dato seguito a quanto previsto nei sopra menzionati decreti, realizzando nel 2016 :

- ✓ n. 26 visite ispettive ordinarie.

Delle 57 visite ispettive effettuate di cui 4 visite ispettive straordinarie e 53 ordinarie sono state eseguite presso lo stessa installazione, di cui n. 3 per le attività ricomprese nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, di competenza statale, n. 37 per attività ricomprese nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, di competenza regionale e n. 17 per le attività ricomprese nel punto 5" Gestione dei Rifiuti" dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, di competenza provinciale.

Visto che le installazioni presenti sul territorio regionale alla data luglio 2017 erano complessivamente pari a 140 , di cui n. 19 disattive, considerando l'obbligo di legge dato dall'art. 29 decies comma 11ter del D.Lgs 152/2006, secondo il quale tra due visite ispettive ordinarie A.I.A. non possono trascorrere più di tre anni, occorre completare la Pianificazione triennale 2015-2017.

Con DGRM n. 804 del 10 luglio 2017 non sono stati aggiunti criteri alle precedenti delibere ma si è dato seguito all'obbligo di legge dato dall'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs 152/2006, determinando in ogni caso per le 140 visite ispettive ordinarie delle priorità (installazioni di competenza statale, regionale, allevamenti, provinciali e non in esercizio)

Per le installazioni inattive è stato comunque previsto di effettuare una visita ordinaria tendente a verificare, entro l'anno 2017, il piano di dismissione, come previsto dal comma 7, comma 9-quinquies b) dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006.

Le visite ispettive previste hanno ad oggetto gli accertamenti legati a quanto previsto dell'AIA, compreso il piano di monitoraggio e controllo. Resta ferma la facoltà di ARPAM di rilevare la presenza di possibili problematiche e segnalarle all'autorità competente per eventuali seguiti. Nel caso di VIA/AIA le visite ispettive sono comprensive di quelle degli effetti ambientali indotti dall'installazione, previsti in attuazione della disciplina VIA.

L'Arpam ha dato seguito nell'anno 2018 a tutte le visite ispettive programmate per l'anno 2017.

Ad oggi si è rilevata che nel suddetto periodo di attività ispettiva (2015-2017), in attuazione delle predette delibere, la rispondenza dello strumento SSPC ai requisiti minimi di norma nonché, in generale, ad una adeguata risposta alle attese derivanti dall'esperienza pregressa in materia di controlli AIA.

Per un sua completa applicazione ha necessità di essere ulteriormente integrato come previsto dall'Allegato A della presente delibera.


In particolare, nell'allegato alla presente delibera sono riportati :

- una sintetica descrizione dello strumento denominato "Sistema per il supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC) ovvero del metodo attraverso la cui applicazione viene determinato per ciascuna installazione AIA il rischio ambientale complessivo e quindi la frequenza dei controlli;
- l'analisi degli aspetti ambientali ritenuti maggiormente significativi e pertinenti per il territorio della Regione Marche, finalizzata a valutare sulla base degli strumenti di programmazione regionale, gli indici di rischio ambientale connessi alla collocazione geografica ed all'esercizio di una installazione AIA in una determinata area.

L'applicazione del metodo "Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli" - SSPC consentirà di effettuare una valutazione del rischio ambientale sulla base dei criteri normativi sopra richiamati arrivando a caratterizzare ogni installazione con un proprio indice di rischio. La "graduatoria" delle installazioni secondo l'indice di rischio assegnato rappresenta la base per la programmazione dei controlli ordinari.



seduta del - 6 AGO. 2018
delibera 1106



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Il dirigente della PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica di adottare, con le modalità di cui allegato A, approverà il registro delle installazioni AIA coperte dal Piano di Ispezione ambientale e la Programmazione visite ispettive per il triennio 2018- 2020, a partire dall'anno 2018.

L'ARPAM, tramite la Direzione Tecnico Scientifica e i Dipartimenti Provinciali, provvederà all'attuazione del Piano di Ispezione Ambientale entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LR n. 60/1997 e dell'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs 152/2006; con le modalità riportate nell'Allegato B al presente decreto contenente gli "Indirizzi sulla Programmazione Controlli ARPAM e sulle procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie e conseguente semplificazione."

Inoltre l'ARPAM, tramite la Direzione Tecnico Scientifica, trasmetterà semestralmente alla Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali copia della relazione ispettiva ordinaria per ciascuna visita ispettiva effettuata, a partire dal mese di dicembre 2018;

Nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle visite ispettive si è ritenuto di prevedere un coordinamento tra le procedure dei controlli VIA, Seveso e Direttiva nitrati con le modalità riportate negli Allegati C e D alla presente deliberazione.

Per l'effettuazione delle visite ispettive ordinarie si propone, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3-bis, dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di confermare le tariffe in materia A.I.A. di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009.

Il presente atto verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, a tutte le Province della Regione Marche ed all'ARPA Direzione Tecnico Scientifica, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

La sottoscritta dichiara ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Esito dell'istruttoria**

Pertanto, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, come riportato nel dispositivo e negli allegati A-B-C-D.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Vera Storoni)

**PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E  
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITA' DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE  
(Roberto Ciccioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE  
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n.50 pagine di cui n.42 di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Girardi)  
Il Vice Segretario della Giunta regionale  
(Fabio Tavazzani)

P

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

## ALLEGATO A

**“Metodologia per l’aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale regionale per il triennio 2018- 2020 delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale”.**

### Premessa

Nel presente documento vengono descritti e illustrati, dopo la sperimentazione per la Pianificazione 2015-2017, i criteri definitivi per il funzionamento del modello SSPC per il triennio 2018-2020, secondo le peculiarità del territorio della Regione Marche.

La programmazione dei controlli ordinari presso le installazioni soggette ad A.I.A. è stata effettuata nel periodo 2015-2017 sulla base della prima sperimentazione del SSPC, nel rispetto dei principi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.lgs. 152/06, ed è stata attuata attraverso modalità operative basate sulla condivisione delle attività ispettive annuali da realizzarsi anche su proposta di Arpa Marche - Direzione tecnico Scientifica.

Si è riscontrato in ogni caso che i criteri, le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input, come meglio descritti nel seguito, possono essere oggetto di aggiornamento, anche sulla base dell’esperienza derivante dall’applicazione del modello, pertanto ogni variazione/implementazione dell’SSPC sarà comunicata e resa disponibile sullo stesso sito della PF VAA

La documentazione tecnica – ivi inclusa l’algoritmo alla base del modello utilizzato dal Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC) di seguito descritto –sarà disponibile sul sito della PF VAA [www.regione.marche.it/regione-utile/ambiente/controlli-e-autorizzazioni/autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA](http://www.regione.marche.it/regione-utile/ambiente/controlli-e-autorizzazioni/autorizzazioni-integrate-ambientali-AIA)

### Normativa di riferimento

Si richiamano di seguito le definizioni e le disposizioni di detta normativa di riferimento ritenute rilevanti ai fini della predisposizione del Piano di ispezione ambientale oggetto della presente deliberazione.

*Definizione di ispezione ambientale (art. 5 comma v-quinquies del d.lgs. 152/06)*

«*ispezione ambientale*»: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime.

*Condizioni dell’A.I.A. in materia di controlli (art. 29-sexies, commi 6, 6-ter del d.lgs. 152/06)*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni**, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché **l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata** nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì **l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale**. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. *[Comma 6]*

**Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni** svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e **che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.** *[Comma 6-ter]*

*Rispetto delle condizioni dell'A.I.A. (art. 29-decies, commi 3, 11-bis e 11-ter del d.lgs. 152/06)*

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, **l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano**, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: **a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarità dei controlli a carico del gestore**, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione; **c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione** e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni della propria installazione.

**Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e **caratterizzato dai seguenti elementi**: a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazioni in materia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. [Comma 11-bis]

*Il periodo tra due visite in loco non supera **un anno** per le installazioni che presentano i rischi più elevati, **tre anni** per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, **sei mesi** per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. **Tale periodo è determinato**, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una **valutazione sistematica** effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:*

- a) **gli impatti potenziali e reali** delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto **dei livelli e dei tipi di emissioni**, della **sensibilità dell'ambiente locale** e del **rischio di incidenti**;*
- b) il livello di **osservanza** delle condizioni di autorizzazione;*
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (**EMAS**) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009). [Comma 11-ter]*

Tenuto conto degli esiti del periodo di sperimentazione dell'applicazione del SSPC, si ritiene possa essere confermata la rispondenza dei presupposti generali metodologici di cui alla sopra richiamata deliberazione ai pertinenti requisiti della normativa comunitaria e nazionale, in ogni caso si ritiene utili specificare in modo più dettagliato alcuni parametri, caratteristici del territorio della Regione Marche.

### **Piano di ispezione ambientale della regione Marche**

Nella predisposizione del Piano, anche al fine delle disposizioni ivi contenute per la definizione del programma triennale 2018-2020, si è inoltre ritenuto opportuno tenere in considerazione i principi e gli indirizzi in materia di controlli previsti a livello comunitario [*Raccomandazione 2001/331/CE relativa ai criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri*] e a livello nazionale [*decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese; d.lgs. 105/2015 in materia di controllo di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose; intesa sulle linee guida sui controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5 del d.l. 5/2012*] al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e assicurare una adeguata efficacia delle ispezioni ambientali; in tal senso, si è tenuto conto di fattori quali:

- *la funzione delle ispezioni ambientali* quale fase fondamentale del processo di attuazione della normativa ambientale il cui obiettivo primario è il conseguimento di un elevato livello di protezione ambientale;
- *il riconoscimento negli autocontrolli effettuati dai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A.* di un valido strumento sia per la verifica della conformità dell'installazione alle condizioni autorizzative sia per una ottimale gestione degli impianti volta a prevenire malfunzionamenti e conseguenti maggiori impatti sull'ambiente;
- *la proporzionalità dei controlli* al rischio intrinseco e al potenziale impatto ambientale che caratterizzano le diverse categorie di installazioni soggette ad AIA;
- *la valenza del coordinamento delle attività di ispezione ambientale in capo a differenti autorità* e dello scambio di informazioni sulle rispettive attività con particolare riferimento agli esiti delle visite in sito.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

*Elementi del Piano.*

**IMPATTO  
POTENZIALE**

P<sub>1</sub>

indicatore basato sulla tipologia di azienda

***Complessità della tipologia di Impianto e di ciclo produttivo e la pericolosità ambientale delle sostanze utilizzate e/o emesse dalle aziende nell'ambito del loro funzionamento ordinario (non per incidente), secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni AIA***

**IMPATTO  
REALE**

R<sub>1</sub> R<sub>2</sub>  
R<sub>3</sub> R<sub>4</sub>

dati relativi alle emissioni dell'impianto  
(aria, acqua, rifiuti prodotti e trattati)

QUALITA' DELL'AMBIENTE  
CARATTERISTICHE DELL'OPERATORE  
MODALITA' GESTIONALI

W\_R<sub>1</sub> W\_R<sub>2</sub> aria, acqua  
OPT certificazioni, registrazioni, sanzioni  
RMC deroghe, sistemi di gestione ambientale

**VULNERABILITA'  
TERRITORIALE**

V<sub>1</sub> V<sub>2</sub>  
V<sub>3</sub> V<sub>4</sub>

aree naturali protette, popolazione  
suolo, siti contaminati

**Impatto potenziale delle installazioni - P1**

Ogni azienda AIA ha un codice IPPC/IED principale (Allegato VIII D.Lgs. 152/2006) che le assegnerà un punteggio principale P1 come di seguito dettagliato:

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
1.	Attività energetiche.	
1.1	Combustione con potenza termica > 50MW	Combustibile gas: 2, Combustibile liquido: 4, Combustibile solido: 5
1.2	Raffinazione di petrolio e gas	5
1.3	Produzione di coke	5
1.4a	Gassificazione o liquefazione di: a) carbone	5
1.4b	Gassificazione o liquefazione di: b) altri combustibili in installazioni con potenza termica nominale totale pari o superiore a 20MW	5
1.4bis	Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'allegato IV alla parte quinta	3
2.	Produzione e trasformazione dei metalli.	
2.1	Arrostimento o sinterizzazione di minerali compresi minerali solforati	5
2.2	Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora.	5



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
2.3a	Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora	2
2.3b	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW	3
2.3c	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.	3
2.4	Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.	4
2.5a	Lavorazione di metalli non ferrosi : a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici	4
2.5b	Lavorazione di metalli non ferrosi: b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli.	4
2.6	Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup> .	2
3.	Industria dei prodotti minerali.	
3.1a	a) produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	5
3.1b	b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	3
3.1c	c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	3
3.2	Produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.	5
3.3	Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.	4
3.4	Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.	2
3.5	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.	2
4.	Industria chimica.	
4.1a	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici).	4
4.1b	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche.	4
4.1c	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: c) idrocarburi solforati.	4
4.1d	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati.	4
4.1e	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: e) idrocarburi fosforosi.	4
4.1f	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: f) idrocarburi alogenati.	4
4.1g	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: g) composti organometallici.	4
4.1h	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa).	4
4.1i	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: i) gomme sintetiche.	4
4.1l	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: l) sostanze coloranti e pigmenti.	4

44



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
4.1m	Fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare: m) tensioattivi e agenti di superficie.	4
4.2a	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheloro di carbonile.	4
4.2b	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati.	4
4.2c	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio.	4
4.2d	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento.	4
4.2e	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici e in particolare: e) metallodi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.	4
4.3	Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).	4
4.4	Fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.	4
4.5	Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.	3
4.6	Fabbricazione di esplosivi,	5
5.	Gestione dei rifiuti.	
5.1a	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico.	4
5.1b	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento chimico-fisico.	4
5.1c	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2.	4
5.1d	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2.	4
5.1e	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: e) rigenerazione/recupero dei solventi.	4
5.1f	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici.	4
5.1g	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: g) rigenerazione degli acidi o delle basi.	4
5.1h	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti.	4
5.1i	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.	4
5.1j	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.	4
5.1k	Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: k) lagunaggio.	4
5.2a	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora.	4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
5.2b	Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti: b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	5
5.3a	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno: 1) trattamento biologico; 2) trattamento chimico-fisico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metalli, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.	4
5.3b	Il recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane ...omissis..	4
5.4	Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	5
5.5	Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.	3
5.6	Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 MG.	5
6.	Altre attività.	
6.1a	Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose.	2
6.1b	b) carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.	2
6.1c	c) uno o più dei seguenti pannelli a base legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.	2
6.2	Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.	3
6.3	Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.	4
6.4a	a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;	3
6.4b	b) escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale dei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a 75 se "A" è pari o superiore a 10 oppure (300-(22,5*A)) in tutti gli altri casi l'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.	1
6.4c	Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).	1
6.5	Smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.	3
6.6a	L'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame.	1
6.6b	b) più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	2
6.6c	c) con più 750 posti scrofe	2
6.7	Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg/ora o a 200 Mg/anno	3

44



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Cod. Attività	Descrizione	Punteggio
6.8	Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	3
6.9	Cattura dei flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità d.lgs. 162/11.	3
6.10	Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzuratura.	4
6.11	Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato.	3

Il P1 vuole caratterizzare la complessità della tipologia di installazione e di ciclo produttivo e la pericolosità ambientale delle sostanze utilizzate e/o emesse dalle aziende nell'ambito del loro funzionamento ordinario (non per incidente), secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni AIA.

L'algoritmo assegna un punteggio ad ogni azienda secondo la seguente logica: ad ogni codice IPPC/IED è associato un punteggio; ad ogni azienda sarà assegnato un punteggio principale p dedotto dal codice IPPC/IED principale dell'azienda.

Il punteggio totale dell'attività tiene conto di ulteriori fattori che andranno a modificare il punteggio principale secondo le seguenti regole:

- ✓ qualora una stessa attività abbia dei codici IPPC/IED secondari, al punteggio principale verrà sommato un peso a (1) indipendentemente dal numero di codici ed indipendentemente dal fatto che tali codici secondari possano avere associato un punteggio maggiore .
- ✓ qualora una stessa attività abbia attività tecnicamente connesse, al punteggio principale verrà sommato un peso a (0,5);
- ✓ qualora una attività abbia codice IPPC 6.6b e 6.6c al punteggio principale verrà sommato un peso a 2(0,5).

**Impatto reale delle installazioni R1 (emissioni in aria)**

L'R1 caratterizza l'azienda rispetto alle emissioni in aria e l'algoritmo di calcolo verifica innanzitutto se l'installazione ha emissioni in atmosfera, se l'azienda appartiene al db EPRTTR e se ci sono stati superamenti: quindi si attribuisce un punteggio secondo quanto riportato nel sottostante diagramma di flusso.


Parametri utilizzati:

- ✓ Emissioni in aria: valore SI/NO. Si assume il valore SI se l'installazione ha emissioni in aria;
- ✓ Db EPRTTR: valore numerico, si assume il valore di 1 se l'installazione ha emissioni e non ha dichiarato Si assume il valore di 3 se l' Installazione ha dichiarato in quanto l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, sia superiore al valore soglia di cui alla tab. A2 dell'Allegato II al regolamento E-PRTR;
- ✓ Superamenti delle emissioni in aria: valore numerico, verificato sia dai report autocontrolli che dalle visite ispettive ARPAM. Si assume il valore di 3 se ha superato solo una volta, di 4 se ha superato 2 volte e 5 se ha superato più di due volte.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....



**Impatto reale delle installazioni R2 (emissioni in acqua)**

L'R2 caratterizza l'azienda rispetto alle emissioni in acqua l'algoritmo di calcolo verifica innanzitutto se l'azienda ha o meno emissioni in acqua e quindi se l'azienda appartiene al db EPTR e ci sono stati superamenti: quindi si attribuisce un punteggio secondo quanto riportato nel sottostante diagramma di flusso.



04




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**Impatto reale - Produzione rifiuti (Off-site transfer of waste) R3**

L'R3 considera la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi trasferiti fuori sito presso idonea destinazione.

La fonte dei dati è la dichiarazione EPRTR e si valutano le quantità di rifiuti dichiarate (in tonnellate/anno) suddivise in rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati all'Italia o all'estero.



**Trattamento rifiuti (Input of waste) R4**

L'R4 considera la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (in tonnellate/anno) ricevuti dall'azienda (trasporto in situ), provenienti dall'Italia e dall'estero. La fonte delle informazioni sono i dati dell'ultima dichiarazione MUD.

L'R4 interessa solo le aziende con codice IPPC /IED appartenenti al gruppo 5 (Gestione dei rifiuti).

Si è fatto riferimento, per quanto concerne i rifiuti speciali, ai dati delle dichiarazioni annuali effettuate dalle aziende che producono o gestiscono rifiuti raccolti dalla CCIAA e dalla Sezione Regionale del Catasto Nazionale dei Rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Ad ogni dichiarazione annuale di una azienda è associato un identificativo del MUD (id\_mud). Ad ogni rifiuto riportato sulla scheda denominata RIF, sono associati un certo numero di moduli denominati DR (Destinazione Rifiuti) ed RT (Ritirato da Terzi), compilati direttamente dall'azienda (soggetto, codice rifiuto, quantità) e riferiti il primo ai rifiuti in uscita ed il secondo ai rifiuti in ingresso ed ai relativi soggetti che hanno effettuato il trasporto. Utilizzando i dati contenuti nei moduli si è distinto tra "Estero" e "Italia" e fra "Rifiuti pericolosi" e "Rifiuti non pericolosi".

I punteggi vengono descritti nella tabella seguente (fonte EasyTool – Risk Assessment Guidance Book)

Y  
18



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

### Input of waste

Score	Definition
0	No waste input
1	Non-hazardous waste <2,000 t/y and hazardous waste <2 t/y
2	Non-hazardous waste >2,000 t/y or hazardous waste >2 t/y
3	Non-hazardous waste >50,000 t/y or hazardous waste >1,000 t/y
4	Non-hazardous waste >100,000 t/y or hazardous waste >5,000 t/y
5	Non-hazardous waste >250,000 t/y or hazardous waste >10,000 t/y

In case of transfrontier shipment of hazardous waste from foreign countries (at risk) the limits for scoring are lower:

3	TFI: hazardous waste >500 t/y
4	TFI: hazardous waste >1,000 t/y
5	TFI: hazardous waste >5,000 t/y

### W\_R1 – Qualità dell'aria

#### *Qualità dell'aria relativamente alla qualità dell'ambiente (WR1)*

Per tenere conto della qualità dell'aria nell'ambiente nel quale la singola installazione si trova ad operare, si deve far riferimento alla zonizzazione regionale che in attuazione al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce che l'intero territorio nazionale sia suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del proprio territorio al fine della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.

Tale zonizzazione è stata formulata in relazione alla popolazione residente, alle caratteristiche orografiche, meteorologiche, al carico emissivo e al grado di urbanizzazione del territorio marchigiano.

A seguito di tali valutazioni è stato deciso di dividere il territorio marchigiano in:

- ✓ Zona costiera e valliva – IT1110

In tale unica zona sono ricompresi tutti i Comuni costieri, che sono caratterizzati da analoghe condizioni meteorologiche e orografiche, in cui sono presenti molti dei maggiori centri urbani, le principali vie di comunicazione, quali l'autostrada A14 e la Strada Statale Adriatica (SS16), strade ad alto volume di traffico, numerosi poli industriali e produttivi, che sono soggetti a notevoli incrementi della popolazione durante la stagione estiva.

Sono Comuni pertanto sottoposti ad un notevole carico emissivo.

Sono stati inclusi anche i comuni di Sirolo e Numana, per uniformità territoriale e meteorologica, anche se hanno un minore carico emissivo, non essendovi presenti strade di grande comunicazione o estese aree urbanizzate o industrializzate e nei quali si registra una maggiore pressione antropica nella stagione estiva. Sono stati accomunati ai precedenti anche i maggiori Comuni presenti lungo le principali vallate fluviali, i quali, pur non confinando con il mare, sono caratterizzati da condizioni meteorologiche che risentono direttamente dell'influenza della costa ovvero che, per presenza di importanti assi stradali, grossi centri urbani e industriali, hanno un elevato carico emissivo e un elevato grado di urbanizzazione (comuni di Fabriano, Matelica e Cerreto d'Es).

64



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11041010	Cartoceto PU
11041013	Fano PU
11041019	Gabicce Mare PU
11041020	Gradara PU
11041029	Mondolfo PU
11041036	Montelabbate PU
11041037	Montemaggiore al Metauro PU
11041044	Pesaro PU
11041050	Saltara PU
11041051	San Costanzo PU
11041065	Tavullia PU
11041068	Vallefoglia PU
11042001	Agugliano AN
11042002	Ancona AN
11042006	Camerano AN
11042007	Camerata Picena AN
11042010	Castelfidardo AN
11042013	Cerreto d'Esi AN
11042014	Chiaravalle AN
11042017	Fabriano AN
11042018	Falconara Marittima AN
11042021	Jesi AN
11042022	Loreto AN
11042027	Montemarciano AN
11042025	Monsano AN
11042030	Monte San Vito AN
11042032	Numana AN
11042033	Offagna AN
11042034	Osimo AN
11042038	Polverigi AN
11042043	Santa Maria Nuova AN
11042045	Senigallia AN
11042048	Sirolo AN
11043013	Civitanova Marche MC
11043015	Corridonia MC
11043023	Macerata MC
11043024	Matelica MC
11043028	Montecosaro MC
11043030	Montelupone MC
11043031	Monte San Giusto MC
11043033	Morrovalle MC
11043042	Porto Recanati MC
11043043	Potenza Picena MC
11043044	Recanati MC
11109001	Altidona FM
11109004	Campofilone FM
11109006	Fermo (escluse enclave Cda Gabbiano e C.da Boara) FM
11109018	Montegrano FM
11109024	Monte Urano FM
11109030	Pedaso FM
11109033	Porto San Giorgio FM



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11109034	Porto Sant'Elpidio FM
11109037	Sant'Elpidio a Mare FM
11044002	Acquaviva Picena AP
11044007	Ascoli Piceno (esclusa enclave presso Sala di Roccafluvione)
11044011	Castel di Lama AP
11044014	Colli del Tronto AP
11044017	Cupra Marittima AP
11044023	Grottammare AP
11044029	Massignano AP
11044031	Monsampolo del Tronto AP
11044045	Monteprandone AP
11044066	San Benedetto del Tronto AP
11044071	Spinetoli AP

✓ Zona collinare montana - IT1111

I Comuni collinari e montani non appartenenti alla zona costiera e valliva, seppure ognuno con le proprie particolarità, possono essere assimilati fra loro come condizioni meteorologiche, orografiche e come carico emissivo, e pertanto sono stati tutti raggruppati in un'unica zona denominata "zona collinare montana":

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11041001	Acqualagna PU
11041002	Apecchio PU
11041003	Auditore PU
11041004	Barchi PU
11041005	Belforte all'Isauro PU
11041006	Borgo Pace PU
11041007	Cagli PU
11041008	Cantiano PU
11041009	Carpegna PU
11041014	Fermignano PU
11041015	Fossombrone PU
11041016	Fratte Rosa PU
11041017	Frontino PU
11041018	Frontone PU
11041021	Isola del Piano PU
11041022	Lunano PU
11041023	Macerata Feltria PU
11041025	Mercatello sul Metauro PU
11041026	Mercatino Conca PU
11041027	Mombaroccio PU
11041028	Mondavio PU
11041030	Montecalvo in Foglia PU
11041031	Monte Cerignone PU
11041032	Monteciccardo PU
11041033	Montecopiolo PU
11041034	Montefelcino PU
11041035	Montegrimano Terme PU
11041038	Monte Porzio PU
11041040	Orciano di Pesaro PU



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11041041	Peglio PU
11041043	Pergola PU
11041045	Petriano PU
11041046	Piagge PU
11041047	Piandimeleto PU
11041048	Pietrarubbia PU
11041049	Piobbico PU
11041052	San Giorgio di Pesaro PU
11041054	San Lorenzo in Campo PU
11041057	Sant'Angelo in Vado PU
11041058	Sant'Ippolito PU
11041059	Sassocorvaro PU
11041060	Sassofeltrio PU
11041061	Serra Sant'Abbondio PU
11041062	Serrungarina PU
11041064	Tavoleto PU
11041066	Urbania PU
11041067	Urbino PU
11042003	Arcevia AN
11042004	Barbara AN
11042005	Belvedere Ostrense AN
11042008	Castellbellino AN
11042011	Castelleone di Suasa AN
11042012	Castelplanio AN
11042019	Filottrano AN
11042020	Genga AN
11042015	Corinaldo AN
11042016	Cupramontana AN
11042023	Maiolati Spontini AN
11042024	Mergo AN
11042026	Montecarotto AN
11042029	Monte Roberto AN
11042031	Morro d'Alba AN
11042035	Ostra AN
11042036	Ostra Vetere AN
11042037	Poggio San Marcello AN
11042040	Rosora AN
11042041	San Marcello AN
11042042	San Paolo di Jesi AN
11042044	Sassoferrato AN
11042046	Serra de' Conti AN
11042047	Serra San Quirico AN
11042049	Staffolo AN
11042050	Trecastelli AN
11043001	Acquacanina MC
11043002	Apiro MC
11043003	Appignano MC
11043004	Belforte del Chienti MC
11043005	Bolognola MC
11043006	Caldarola MC
11043007	Camerino MC
11043008	Camporotondo di Fiastrone MC



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11043009	Castelraimondo MC
11043010	Castelsantangelo sul Nera MC
11043011	Cessapalombo MC
11043012	Cingoli MC
11043014	Colmurano MC
11043016	Esanatoglia MC
11043017	Fiastra MC
11043018	Fiordimonte MC
11043019	Fiuminata MC
11043020	Gagliole MC
11043021	Gualdo MC
11043022	Loro Piceno MC
11043025	Mogliano MC
11043026	Montecassiano MC
11043027	Monte Cavallo MC
11043029	Montefano MC
11043032	Monte San Martino MC
11043034	Muccia MC
11043035	Penna San Giovanni MC
11043036	Petriolo MC
11043037	Pievebovigliana MC
11043038	Pieve Torina MC
11043039	Pioraco MC
11043040	Poggio San Vicino MC
11043041	Pollenza MC
11043045	Ripe San Ginesio MC
11043046	San Ginesio MC
11043047	San Severino Marche MC
11043048	Sant'Angelo in Pontano MC
11043049	Sarnano MC
11043050	Sefro MC
11043051	Serrapetrona MC
11043052	Tolentino MC
11043053	Serravalle di Chienti MC
11043054	Treia MC
11043055	Urbisaglia MC
11043056	Ussita MC
11043057	Visso MC
11109002	Amandola FM
11109002	Belmonte Piceno FM
11109005	Falerone FM
11109006	Fermo (enclave Cda Gabbiano e C.da Boara) FM
11109007	Francavilla d'Ete FM
11109008	Grottazzolina FM
11109009	Lapedona FM
11109010	Magliano di Tenna FM
11109011	Massa Fermana FM
11109012	Monsampietro Morico FM
11109013	Montappone FM
11109014	Montefalcone Appennino FM
11109015	Montefortino FM
11109016	Monte Giberto FM

62



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

CODICE ISTAT	COMUNE - PROVINCIA
11109017	Montegiorgio FM
11109019	Monteleone di Fermo FM
11109020	Montelparo FM
11109021	Monte Rinaldo FM
11109022	Monterubbiano FM
11109023	Monte San Pietrangeli FM
11109025	Monte Vidon Combatte FM
11109026	Monte Vidon Corrado FM
11109027	Montottone FM
11109028	Moresco FM
11109029	Ortezzano FM
11109031	Petritoli FM
11109032	Ponzano di Fermo FM
11109035	Rapagnano FM
11109036	Santa Vittoria in Matenano FM
11109038	Servigliano FM
11109039	Smerillo FM
11109040	Torre San Patrizio
11044001	Acquasanta Terme AP
11044005	Appignano del Tronto AP
11044006	Arquata del Tronto AP
11044007	Ascoli Piceno (enclave presso Sala di Roccafluvione) AP
11044010	Carassai AP
11044012	Castignano AP
11044013	Castorano AP
11044015	Comunanza AP
11044016	Cossignano AP
11044020	Folignano AP
11044021	Force AP
11044027	Maltignano AP
11044032	Montalto delle Marche AP
11044034	Montedinove AP
11044036	Montefiore dell'Aso AP
11044038	Montegallo AP
11044044	Montemonaco AP
11044054	Offida AP
11044056	Palmiano AP
11044063	Ripatransone AP
11044064	Roccafluvione AP
11044065	Rotella AP
11044073	Venarotta AP

In tali zone sono riportate le "soglie di valutazione inferiore (LTA) e superiore (UAT)" per ciascun inquinante sia sulle 24 ore che come media annuale come impatto sia sulla salute umana che sull'ecosistema. Non viene considerata la valutazione dell'ozono, per le caratteristiche peculiari di questo inquinante.

Per tenere conto della qualità dell'aria nell'ambiente nella quale la singola azienda si trova ad operare, per calcolare WR1 (qualità dell'aria relativamente alla qualità dell'ambiente), si segue il Programma SSPC e si assegna il seguente punteggio:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Valori dati

UAT	+1
UAT-LAT	+0,5
LAT	0

Dopo aver attribuito questi punteggi, per ogni zona, per valutare il superamento limiti, si sommano algebricamente i suddetti punteggi e si ottiene un valore totale, che normalizzato rispetto al numero totale di limiti restituisce un valore compreso nell'intervallo (0,1).

A questo punto si confronta il dato ottenuto con i valori di indice tabellati dal Programma SSPC e si attribuisce un valore da 0 a 5.

Questo lavoro fatto sul territorio regionale marchigiano che risulta diviso in due zone (zona costiera e valliva e zona collinare montana), produce due indici normalizzati di impatto sulla qualità dell'aria diversi dalla zona costiera e montana.

	Zona costiera e valliva	Zona collinare e montana
Particolato PM10 obiettivo salute umana (media ora)	UAT	UAT
Particolato PM10 obiettivo salute umana (media anno)	UAT	UAT-LAT
Particolato PM2.5 obiettivo salute umana	UAT	LAT
SO2 obiettivo salute umana	LAT	LAT
SO2 obiettivo ecosistema	LAT	LAT
NO2 obiettivo salute umana (media ora)	UAT	LAT
NO2 obiettivo salute umana (media anno)	UAT	LAT
NOX obiettivo vegetazione	LAT	LAT
Benzene obiettivo salute umana	UAT-LAT	LAT
CO obiettivo salute umana	LAT	LAT
Ozono obiettivo salute umana		
Ozono obiettivo vegetazione		
Arsenico obiettivo salute umana	LAT	LAT
Cadmio obiettivo salute umana	LAT	LAT
Nichel obiettivo salute umana	UAT	LAT
Benzo(a)pirene obiettivo salute umana	LAT	LAT
Numero limiti	14	14
N. superamenti	6,5	1,5
Indice normalizzato	0,46	0,11
Punteggio WR1	5	0

Intervallo Indice n.	WR1
0,00≤I<0,2	0

64



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

0,2≤I1<0,26	1
0,26≤I1<0,31	2
0,31≤I1<0,37	3
0,37≤I1<0,43	4
0,43≤I1	5

In base all'area (e nello specifico al Comune) in cui è collocata l'installazione, si assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e dal numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area come sopra riportato.

**Qualità delle acque superficiali relativamente alla qualità dell'ambiente (WR2)**

✓ *Emissioni in acque superficiali*

Per tenere conto della qualità delle acque superficiali nell'ambiente nel quale la singola installazione si trova ad operare, si è fatto riferimento alla classificazione di qualità del corpo idrico naturale superficiale (CIS).

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 152/2006 e dalla Direttiva Quadro delle Acque (Direttiva 2000/60/CE), DACR n. 145 del 26/01/2010.

Lo stato ecologico è stabilito in base alla classe peggiore relativa agli elementi biologici (macrofite, diatomee, fitoplancton, macroalghe, fauna ittica...), agli elementi chimico-fisici a sostegno degli elementi biologici (temperatura ossigeno, macronutrienti...) ed agli elementi chimici a sostegno degli elementi biologici (inquinanti specifici). Le classi di stato ecologico sono cinque: elevato (blu), buono (verde), sufficiente (giallo), scarso (arancione), cattivo (rosso).

Lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità. Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa è classificato in stato chimico "buono" (blu) ed, in caso contrario, è classificato come "non buono" (rosso).

Ad ogni corpo idrico superficiale verrà attribuito un punteggio secondo i criteri di contingenza riportati nella tabella sottostante:

COMBINAZIONI - ST.ECOLOGIO e ST.CHIMICO			PUNTEGGIO W_R2
ELEVATO		BUONO	-1
ELEVATO		NON BUONO	0
BUONO		BUONO	
BUONO		NON BUONO	1
SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	
SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	

Lo stesso punteggio verrà quindi assegnato a tutto il sottobacino afferente e conseguentemente attribuito ad ogni installazione collocata nel sottobacino

✓ *Emissioni in acqua in pubblica fognatura*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Per le installazioni che scaricano acque reflue industriali in Pubblica Fognatura, considerando che secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 2 delle NTA (Norme tecniche di Attuazione al Piano di Tutela delle Acque - Allegato alla deliberazione 26 gennaio 2010, n. 145), questi debbono essere dotati di adeguate fasi di trattamento al fine di consentire, nei corpi idrici in cui recapitano, il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose, nonché delle altre sostanze immesse nell'ambiente acquatico. Se tali scarichi rispettano i valori limiti stabiliti per lo scarico in acque superficiali non si ritiene di imputare a queste installazioni nessun tipo di valore positivo.

Le installazioni che hanno invece ottenuto una deroga al valore limite di qualunque tipo di parametro, sulla base di studio di rischio (comma 6 art. 30 NTA), verrà loro assegnato un valore di +3.

Questi punteggi afferenti alle singole aziende verranno sommati o sottratti e verrà attribuito ad ogni installazione il punteggio totale che rappresenterà in questa prima fase l'impatto delle installazioni AIA.

***Vulnerabilità territoriale (Sensitivity of the local environment)***

La sensibilità dell'ambiente locale è stata interpretata come la vulnerabilità territoriale circostante l'azienda. Per poter descrivere la vulnerabilità territoriale si sono considerati quattro parametri:

- ✓ V1: aree naturali protette nel raggio di 2 km dall'azienda. I dati sono generalmente nel formato shapefile (Zone a Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Riserve Regionali Naturali, Parchi Naturali, Parchi Regionali Nazionali, Parchi Locale di Interesse Sovracomunale).
- ✓ V2: densità di popolazione nel raggio di 2 km dall'azienda.
- ✓ V3: vulnerabilità del suolo nel raggio di 2 km dall'azienda. La vulnerabilità è quella definita come "intrinseca" dell'acquifero ovvero quella definita attraverso l'integrazione della vulnerabilità idrogeologica e della capacità protettiva dei suoli.
- ✓ V4: siti contaminati nel raggio di 2 km dall'azienda.

***V1 - Aree naturali protette (Vulnerability - Nature)***

Sono da considerare le installazioni ricadenti in zone naturali protette (Parchi e Riserve Naturali) e aree floristiche e nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Per il calcolo, è stato considerato un buffer di 2 km per tenere conto dei fattori ecologici delle risorse tutelate dall'area.

Alle installazioni ricadenti in aree naturali protette è stato attribuito un punteggio di 1.

***V2 - Popolazione (Vulnerability - Population)***

Popolazione residente

Stima, sulla base della popolazione censuaria, dei residenti ricadenti in un buffer di 500 metri dall'istallazione. La stima è stata ottenuta secondo la seguente formula:

$(\text{superficie area censuaria} / \text{superficie intersezione con buffer}) * \text{popolazione area censuaria}$

Per l'attribuzione del punteggio di priorità sono state quindi considerate tre fasce di popolazione.

- Popolazione inferiore ai 50 abitanti: 0 punti
- Popolazione maggiore o uguale a 50 e inferiore a 100 abitanti: 1 punto

27



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

- Popolazione superiore o uguale a 100 abitanti: 2 punti

**V2-1 Prossimità ai recettori sensibili**

Come ricettori sensibili sono da considerare scuole ed ospedali. Per il calcolo dell'interferenza è stato considerato:

- Un buffer di 1 km dalla localizzazione (puntiforme) dell'installazione;
- Un buffer di 10 m dalla localizzazione (puntiforme) delle scuole;
- Un buffer di 50 dalla localizzazione (puntiforme) degli ospedali.

In caso di interferenza tra allevamenti e recettori sensibili, sono da attribuire i seguenti punteggi:

- 1 punto nel caso ci sia interferenza con almeno un edificio scolastico;
- 2 punti nel caso di interferenza con un ospedale;
- 3 punti nel caso di interferenza sia con istituto scolastico che con ospedale.

**V2-2 Effetto cumulo**

E' da considerare l'interferenza con altre installazioni AIA che per tipologia di produzione presentano affinità con l'installazione in esame e che quindi possono generare impatti cumulativi sulle risorse ambientali.

Per il calcolo dell'interferenza è da considerare un'area di interazione di 1km, con un buffer di 500 m per le installazioni appartenenti agli allevamenti e un buffer di 500 metri per le installazioni appartenenti agli altri macrosettori correlati.

In caso di interferenza, è stato attribuito un punteggio pari a 2.

**V3 - Vulnerabilità del suolo (Vulnerabilità - Soil)**

Al fine di stabilire il livello di vulnerabilità dei suoli nell'area in cui si trova l'azienda, è stata considerata la carta della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee (figura 6) ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica (costituita dalla composizione della tessitura del non saturo dei suoli + la soggiacenza della falda) e di capacità protettiva dei suoli. Il territorio regionale risulta suddiviso in 6 zone:

1. non vulnerabile
2. bassa vulnerabilità
3. media vulnerabilità
4. alta vulnerabilità
5. elevata vulnerabilità
6. estremamente vulnerabile




133 Delib

seduta del <b>6 AGO. 2018</b>
delibera <b>1106</b>

pag. 28
------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....



- Ee** estremamente elevata (rosso)
- E** elevata (arancio)
- A** alta (verde)
- M** media (fucsia)
- B** bassa (viola)
  
- Bb** molto bassa (grigio)

69



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

1106'


ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**Installazioni di allevamenti ricadenti in zone vulnerabili da nitrati**

Sono da considerare le installazioni ricadenti in zone perimetrate come ZVN. Per il calcolo, è da considerare un'area uniforme di raggio 100 m centrata sul punto (adimensionale) di riferimento per la georeferenziazione dell'installazione.

Alle installazioni ricadenti in ZVN i attribuisce un punteggio di 1

**AREE VULNERABILI E NON VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA**



(Rosso) Vulnerabile

(Giallo) Non vulnerabile

62



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**V4 - Siti contaminati (Polluted sites)**

Al fine di poter stabilire se l'azienda ricada nell'intorno di un sito contaminato si considerano le seguenti tipologie di siti:

- ✓ Siti d'Interesse Nazionale: installazione ubicata in siti individuati ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- ✓ Siti Contaminati: installazione ubicata in siti contaminati rilevati dall'anagrafe di cui all'art. 248 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. di superficie superiore a 1000 metri quadri.

Per il calcolo del punteggio si considera entro un intorno di 2 km la presenza (X) o l'assenza (0) di uno o più siti contaminati. La tabella dei punteggi da assegnare in funzione della presenza dei siti contaminati è la seguente:



ca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**DESCRIZIONE di OPC (Operator Performance Criteria) ed OPT (Operator Performance Term)**

Per stimare i criteri di performance dell'operatore è stato sviluppato un algoritmo che tiene conto del comportamento dell'operatore rispetto all'adozione di buone pratiche gestionali (codificate da Certificazione ISO14001 e Registrazione EMAS) e delle inottemperanze dell'operatore alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata (codificate attraverso le sanzioni comminate all'operatore durante le precedenti visite ispettive).

Sulla base dei regimi sanzionatori definiti dalla normativa di settore, sono stati individuati tre livelli di inosservanza a cui sono stati assegnati i valori dell'intervallo [-1,1] secondo il criterio qui di seguito riportato:

	<b>S- TIPO DI INOSSERVANZA</b>	<b>VALORE (a)</b>
1	Nessuna inosservanza	-1
2	Inosservanza che comporta una sanzione pecuniaria amministrativa	0
3	Inosservanza/inottemperanza che comporta una sanzione penale	+1

A seconda che l'azienda abbia o meno una certificazione ISO14001 è stato assegnato un punteggio ricompreso nell'intervallo [-2,0] (-)+{0} secondo il criterio qui di seguito riportato:

	<b>I- CERTIFICAZIONE ISO 14001</b>	<b>VALORE (b)</b>
1	Certificata	-2
2	Non certificata	0

A seconda che l'azienda abbia o meno una registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009) è stato assegnato un punteggio ricompreso nell'intervallo [-2,0] (-)+{0} secondo il criterio qui di seguito riportato:

Y

09



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

I- CERTIFICAZIONE EMAS		VALORE (c)
1	Certificata	-2
2	Non certificata	0

Al termine del ogni ciclo triennale di programmazione dei controlli ordinari A.I.A., le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input del modello SSPC, nonché i valori soglia e la definizione della frequenza dei controlli in base a tali valori, potranno essere oggetto di revisione sulla base dell'ulteriore esperienza maturata nell'applicazione del modello e di eventuali esigenze dettate da nuove disposizioni normative o dalla pianificazione regionale.

Le revisioni del modello SSPC, se previste, saranno da considerarsi quale modifica di uno dei principali elementi del Piano e pertanto dovranno essere approvate con delibera della Giunta regionale

Ce



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

## ALLEGATO B

**“Indirizzi sulla Programmazione Controlli ARPAM e sulle procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie e conseguente semplificazione.”**

### PROGRAMMAZIONE ARPAM

#### Criteri generali

Dal momento che il Piano d'ispezione rappresenta la disciplina dei controlli al livello regionale, in aggiunta agli elementi costitutivi sopraindicati e ferma restando l'autonoma determinazione da parte dell'ARPA e di ISPRA di linee operative per quanto riguarda le modalità di esecuzione, si ritiene importante che tale strumento fornisca alcune indicazioni di massima intese ad impostare l'attività ispettiva secondo criteri di ottimizzazione dell'impegno delle risorse e dell'efficacia delle visite in loco. Questo per garantire una adeguata efficacia dell'ispezione ambientale in funzione del rischio e dell'impatto ambientale connesso all'esercizio dell'installazione A.I.A. oggetto di controllo.

si ritiene sostenibile un approccio che preveda:

- l'esame preliminare degli aspetti critici e/o rilevanti, in termini di impatti sull'ambiente, connessi all'esercizio di una data installazione; detti aspetti sono desumibili dagli atti delle istruttorie tecniche condotte in fase autorizzativa e dal connesso provvedimento, dagli esiti di precedenti controlli, dalla valutazione dei dati sugli autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, dalle comunicazioni del Gestore effettuate in caso di inconvenienti o incidenti che hanno influito significativamente sull'ambiente o ancora dalla conoscenza di specifiche problematiche ambientali locali;
- l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di accertamento in loco in modo da garantire, in ordine di priorità, la verifica delle prescrizioni dell'A.I.A. che intervengono sui predetti aspetti critici e/o rilevanti, sino all'esame, nell'ambito di una o più verifiche programmate, della gamma completa degli effetti ambientali indotti dall'installazione.

Tale approccio permette di operare nel rispetto dei pertinenti dettami del D.lgs. 152/06 che stabiliscono all'art. 29-decies, comma 3, che l'AC, avvalendosi dell'ARPA, accerti:

*a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*

*b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

*c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.*

Si ritiene altresì che la suddetta indicazione sia in linea con:

- l'indirizzo fornito dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con la Circolare del 27.10.2014 (prot. 22295) in merito all'applicazione dell'art. 29-sexies, comma 6-ter del D.lgs. 152/06 (punto 9), secondo cui *"il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi la più opportuna periodicità dell'ispezione. Compito dell'Ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo."*;
- quanto previsto all'art. 3, comma 1 del Decreto 6 marzo 2017, n. 58 *"Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis."* ovvero che *"L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio."*

**L'ARPA è incaricata del controllo sulle aziende IPPC dall'Autorità Competente** e, ai sensi della normativa comunitaria, tale attività può essere svolta secondo le seguenti tipologie:

1. **Attività ordinaria** è definita in base ad un piano regionale annuale e **per il triennio 2018-2020 è da svolgere seguendo i criteri della presente delibera.** Le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono definiti sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti sull'ambiente secondo la Valutazione del Rischio degli impianti AIA. Nell'ambito dell'attività ordinaria l'ARPAM accerta:
  - verifica della conformità alle prescrizioni dell'AIA (adempimento agli obblighi di comunicazione e di dichiarazione ai sensi del D.lgs 152/06 s.m.i. e di specifiche prescrizioni dell'AIA, la realizzazione di interventi, rispetto degli standard ambientali, rispetto delle prescrizioni relative alla conduzione e gestione del complesso IPPC, compilazione dei registri, verifica della corretta conduzione dell'autocontrollo);
  - sensibilizzazione del gestore al raggiungimento della conformità all'AIA ed all'ottimizzazione dell'attività di autocontrollo;
  - valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'AIA e in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo; si intende con PMC – che è parte integrante del Decreto AIA - l'insieme delle attività che l'azienda effettua a livello di monitoraggio e dei relativi controlli, anch'essi programmati e attuati autonomamente dal Gestore, pertanto intesi come auto-controllo;
  - acquisizione di informazioni che, insieme a quelle derivanti dall'autocontrollo, saranno riportate nella relazione finale;
  - alimentazione del processo del "miglioramento continuo" dei contenuti ambientali delle autorizzazioni.

Contestualmente alle visite ispettive l'attività programmata sugli impianti sopra citati può comportare **l'esecuzione di una campagna di campionamento sulle diverse matrici ambientali** suddivisa in acque reflue industriali, acque superficiali, acque sotterranee, percolato di discarica, emissioni in atmosfera etc.

67



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

2. **Attività straordinaria:** Viene effettuata quando i dati disponibili dell'autocontrollo e dei controlli ordinari già condotti non sono sufficienti a dare risposte in caso di:

- reclami ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente documentati;
- specifiche problematiche locali;
- particolari problematiche legate a specifiche categorie di installazione;
- necessità di acquisizione di ulteriori informazioni ambientali successivamente al controllo;
- gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze;
- necessità di verifica che il gestore abbia adottato adeguate misure prescritte a seguito del controllo ordinario (es: adozione di modifiche sostanziali) o diffide;
- richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria

**Attività ordinaria:** rientra nella pianificazione delle ispezioni IPPC nel territorio della Regione Marche.

Tale attività riguarda l'intero complesso; le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono preventivamente definiti sulla base di valutazioni di Rischio riguardanti i potenziali impatti dell'installazione sull'ambiente.

**I costi dell'attività ordinaria sono a carico del gestore dell'installazione e soggetti a tariffazione in accordo alla normativa regionale.**

**Attività straordinaria:** può riguardare singoli aspetti o ben definite parti del complesso ed è finalizzata a rispondere ad una specifica richiesta dell'Autorità competente, che può partecipare ai sopralluoghi in situ (D.G.R. n. 983/2014, Allegato E).

I costi dell'attività straordinaria non sono a carico del gestore e rimangono in capo dell'Autorità Competente nei casi previsti dal punto 4. dell'articolo 29- decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Inoltre, ARPA effettua i controlli sulle aziende marchigiane rientranti nelle cosiddette **AIA statali**, ovvero le attività elencate nell'All. XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, la cui AIA viene rilasciata dal Ministero dell'Ambiente. Tali controlli vengono effettuati secondo un programma stabilito su base annuale regionale.

Y  
ca




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Diagramma inizio, conduzione e conclusione dell'ispezione ambientale ordinaria.



Lu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**Comunicazione al Gestore dall'Autorità Competente:**

- Data inizio verifica;
- Indicazione del referente ARPAM;
- Predisposizione da parte del Gestore della documentazione



**Esecuzione dell'ispezione**

- Illustrazione modalità svolgimento visita ispettiva;
- Verifica di tutto quanto programmato nella check list iniziale;
- Valutazione degli esiti dell'autocontrollo;
- Campionamenti dei punti emissivi ritenuti maggiormente rappresentativi e/o con un'incidenza di rischio più alta;
- Eventuale confronto con gli esiti dei campionamenti ed analisi eseguite.



**RELAZIONI CONCLUSIVE**

Trasmissione nota separata a:

- Ditta;
- Autorità Competente;
- Autorità Giudiziarla

Archiviazione  
controlli



Pianificazioni eventi  
successivi ai fini della verifica  
della risoluzione di criticità  
emerse dalla visita ispettiva



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

La visita ispettiva ordinaria (programmata) è di norma suddivisa nelle seguenti fasi principali:

- 1) preparazione dell'ispezione – predisposizione della check- list
- 2) esecuzione dell'ispezione presso l'installazione
- 3) stesura della visita ispettiva finale da trasmettere ad Autorità Competente e Azienda.

*1. preparazione dell'ispezione – predisposizione della check- list*

La visita ispettiva è preceduta da un'adeguata preparazione che vede impegnata la squadra ARPAM (minimo 2 persone) nell'analisi di tutta la documentazione amministrativa e tecnica disponibile: documentazione relativa all'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione, contenuti dell'Autorizzazione rilasciata, documentazione storica agli atti del Dipartimento, eventuali interventi in emergenza ambientale, segnalazioni pervenute, ecc..

In questa fase viene redatta una check list, basata sul piano di controllo previsto in Autorizzazione, che costituirà lo schema operativo da seguire nel corso dell'ispezione.

La definizione di una buona check list permette di verificare in sede di ispezione tutte le prescrizioni presenti in Autorizzazione, ottimizzare i tempi dell'ispezione, organizzare le informazioni acquisite facilitando e velocizzando la redazione del rapporto tecnico ambientale finale.

*2. esecuzione dell'ispezione presso l'installazione*

L'ispezione si presenta quindi come attività complessa, può comprendere anche campionamenti sulle diverse matrici ambientali e non si esaurisce necessariamente in una sola giornata.

Durante l'attività ispettiva la squadra ARPAM procede a:

- verifiche di tipo amministrativo (ad es. vedi: compilazione dei registri di carico scarico, compilazioni di registri richiesti nei PMC, procedure richieste con l'AIA ...);
- rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti (ubicazione punti emissione, rete idrica, aree di stoccaggio materie prime, prodotti finiti e rifiuti);
- verifica impiantistica di realizzazione degli interventi prescritti in AIA;
- verifica delle prescrizioni previste dall'AIA;
- verifica dello stato di applicazione delle BAT principali (stato di applicazione dichiarato dall'azienda e adeguamenti richiesti con l'AIA);
- verifica dell'installazione e del funzionamento degli apparecchi di misura (ad es. contatori, misuratori, ecc.) o di controllo (autocampionatori);
- eventuali effettuazione di misure e di prelievi con riferimento all'AIA e in particolare al PMC.

**In alternativa alle modalità sopra elencate e in relazione alla tipologia di attività, la visita ispettiva può essere mirata alla verifica più approfondita di specifiche fasi del processo produttivo che producono gli impatti più negativi sull'ambiente.**

*Verbali delle attività svolte*

Alla fine di ogni giornata di sopralluogo e comunque alla conclusione di ogni indagine per matrice svolta in azienda, il RTO redige un verbale .

Nel verbale devono essere presenti almeno i seguenti elementi:

- nomi dei componenti del G.I. e del RTO presenti nella giornata e relative fasi seguite;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

- nomi e qualifiche delle figure aziendali che hanno partecipato alla V.I. e fasi da loro seguite. Tra questi nomi, deve risultare il nome del Gestore dello stabilimento, in quanto titolare dell'AIA e, se non presente, il nome del suo rappresentante delegato;
- elenco delle attività e delle verifiche condotte nella giornata;
- eventuali prelievi e misure effettuate;
- materiale acquisito, specificando se in digitale o cartaceo;
- ora di inizio e di conclusione dei lavori ed eventuale data del successivo sopralluogo;
- eventuali modifiche del programma di verifica;
- firma del RTO ARPAM e del referente IPPC dell'azienda.

3. *Stesura della visita ispettiva finale da trasmettere ad Autorità Competente e Azienda*

In taluni casi è ipotizzabile l'invio da parte del RTO o GI entro due mesi dall'effettuazione della visita di una relazione di visita ispettiva intermedia riguardante esclusivamente il controllo documentale in loco e l'esame del self-monitoring.

Il RTO o il GI predispose la relazione conclusiva.

Questo documento sintetizza i risultati dell'attività di controllo eseguita presso l'installazione in esame e contiene i seguenti elementi:

- ✓ tutti i riscontri visionati in fase di sopralluogo, l'elaborazione degli eventuali esiti analitici e l'interpretazione degli stessi;
- ✓ il self-monitoring effettuato dal gestore (autocontrolli) come prescritto nell'autorizzazione e nel PMC;
- ✓ gli eventuali elementi critici riscontrati rispetto sia a problematiche di tipo impiantistico/gestionale sia derivanti dal contesto territoriale in cui l'azienda è inserita;
- ✓ le inottemperanze riscontrate rispetto a quanto prescritto in AIA; queste possono dare origine a:
  - proposte di assunzione di provvedimenti di diffida/sospensione da parte della Autorità Competente; in tale contesto vengono avanzate proposte di risoluzione e tempi di adeguamento basate su valutazioni tecniche;
  - contestazione di sanzioni amministrative (es: in caso di mancata comunicazione di adeguamento di cui all'art.29-decies comma 1 del Dlgs 152/06 smi, in caso di omissione di comunicazione dei dati di autocontrollo ex art. 29- quattordices comma 7 del Dlgs 152/06 smi);
  - segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di non conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione (es: art. 29- quattordices, comma 24 del Dlgs 152/06 smi o di altre violazioni sanzionate penalmente);
- ✓ le proposte all'Autorità Competente di modifiche da inserire in AIA, quali ulteriori raccomandazioni e/o prescrizioni oppure revisione/integrazione di alcuni punti;
- ✓ gli eventuali punti di miglioramento su cui l'azienda dovrebbe agire ovvero gli interventi che ARPAM suggerisce direttamente all'azienda al fine di migliorare le performance ambientali ad esempio applicazione di nuove BAT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

La relazione conclusiva è inviata a: Gestore, Autorità Competente e secondo le valutazioni del caso, anche ad eventuali altri Enti.

In caso siano state riscontrate violazioni (di natura penale/amministrativa), si procede alla trasmissione con nota separata

- all'Autorità Giudiziaria, in caso di segnalazione di notizia di reato;
- all'Autorità Competente, in caso di violazione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento Controlli regionale assicura che tutti i dati relativi alle ispezioni e la relazione conclusiva siano archiviati nell'apposito sistema informatico di gestione dei controlli.

Nei casi in cui siano state riscontrate gravi mancanze di rilievo penale ovvero con proposte di diffida all'Autorità Competente, previa valutazione della gravità da parte del RPC, si procederà all'attivazione di controlli straordinari presso l'azienda, mirati alla verifica della permanenza della inottemperanza, entro due (max. tre) mesi dal termine della visita ispettiva.

Es. di tab. delle Conclusioni sulla visita ispettiva ordinaria:

**Obiettivo 1** *Verificare la conformità alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*

**Obiettivo 2** *Valutare l'efficacia e l'adeguatezza dell'AIA e del piano di monitoraggio*

**Obiettivo 3** *Sensibilizzare il gestore al raggiungimento della conformità all'AIA ed all'ottimizzazione dell'attività di autocontrollo*


**Obiettivo 4** *Acquisire informazioni che, insieme a quelle derivanti dall'autocontrollo, andranno a comporre la relazione finale*

6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**Diagramma inizio, conduzione e conclusione dell'ispezione ambientale straordinaria**





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

## ALLEGATO C

### “Indirizzi per il coordinamento con le procedure dei controlli di VIA, Seveso e Direttiva Nitrati”

Il recente decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” all’articolo 14 prevede espressamente la semplificazione dei controlli sulle imprese.

Il decreto dispone la razionalizzazione dei controlli secondo principi di semplicità e proporzionalità, demandando ad un regolamento le modalità attuative al fine di raggiungere:

- la proporzionalità dei controlli
- l’eliminazione dei controlli non necessari alla tutela di interessi pubblici
- il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni evitando duplicazioni
- la collaborazione amichevole con i soggetti controllati
- l’informatizzazione degli adempimenti e procedure amministrative
- la soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità.

La regione Marche intende confermare e rafforzare le indicazioni, di cui alle precedenti delibere per la cooperazione tra le varie autorità di ispezione che intervengono presso le installazioni soggette ad A.I.A., sulla base di elementi quali l’ulteriore esperienza maturata, la sempre maggiore esigenza di ottimizzare le risorse disponibili per una efficace gestione dell’incremento delle attività di controllo determinato dall’entrata in vigore di specifiche disposizioni in materia di AIA (adempimenti in materia di relazione di riferimento) e di aziende a rischio di incidente rilevante {decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105}, nonché le previsioni di coordinamento auspiccate dalle predette normative.

Nel rispetto degli adempimenti in materia di visite ispettive stabiliti dalle relative normative, si ritiene necessario valorizzare e sfruttare le potenziali sinergie tra le attività di controllo in materia di “A.I.A.”, “rischio di incidente rilevante” e “direttiva nitrati” prevedendo lo sviluppo di adeguati strumenti operativi; questi ultimi dovrebbero, tra l’altro, consentire l’armonizzazione dei diversi programmi di controllo e garantire che attività di controllo, previste dalle predette differenti norme, ma riferite ai medesimi aspetti e condotte sostanzialmente secondo medesime modalità, purché preventivamente condivise tra le autorità preposte al controllo, possano essere ritenute valide ai fini della verifica dell’attuazione delle singole direttive applicabili.

L’art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. 152/06, stabilisce infatti che “Le regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative” richiamando il più generale richiamo posto dalla raccomandazione 2001/331/CE allo scambio di informazioni e al coordinamento delle visite in sito nel caso di verifiche eseguite da più di un’autorità ambientali.

#### ✓ **Coordinamento tra controlli VIA e i controlli AIA**

Per quanto riguarda il coordinamento dei controlli, in esito ad un procedimento coordinato di VIA o AIA, si è già espresso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014 dove riporta: “I controlli programmati nel Piano di Monitoraggio e Controllo siano comprensivi di quelli degli effetti ambientali indotti dall’installazione, previsti in attuazione della disciplina VIA, ai sensi di quanto disposto all’art. 29-sexies, comma 6 ter, tali controlli sono effettuati contestualmente a quelli dell’AIA”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

✓ **Coordinamento tra controlli AIA e controlli di aziende a rischio di incidente rilevante**

L'art. 27 (*Ispezioni*), comma 10 del D.lgs. 105/2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose." prevede che:

*10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).*

Analogamente, l'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. 152/06, stabilisce che "Le regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative"

Ciò premesso ed atteso che nella maggior parte dei casi i tecnici di ARPA Marche che svolgono le attività istruttorie ed ispettive inerenti il rischio industriale risultano essere i medesimi che effettuano le visite ispettive AIA, un'opportuna armonizzazione delle programmazioni annuali dei controlli in loco volta a evitare di ispezionare in tempi diversi la medesima installazione soggetta ad entrambe le discipline in argomento dovrebbe, per quanto possibile, essere attuata al fine di ottimizzare tempi (ad esempio, per la preparazione in ufficio della visita ispettiva) e risorse incidendo positivamente sulla capacità di controllo complessiva dell'Agazia.

Sia in caso di visite congiunte sia in caso di visite effettuate in tempi differenti, gli esiti dell'attività ispettiva relativa agli incidenti rilevanti sono acquisiti e ritenuti validi ai fini dei controlli A.I.A., con particolare riferimento alle verifiche inerenti i sistemi di prevenzione e di contenimento del rilascio accidentale, nonché ai sistemi di gestione delle sostanze e miscele detenute, lavorate e prodotte.

✓ **Coordinamento tra controlli AIA e controlli in materia di direttiva nitrati**

Nell'ottica della razionalizzazione e della standardizzazione delle attività di controllo, nonché ai fini della semplificazione per le imprese, dovrà essere altresì garantito il coordinamento tra le attività di controllo relative all'applicazione della direttiva nitrati e quelle inerenti la verifica delle prescrizioni delle A.I.A. nelle installazioni zootecniche. A tal fine, entro un anno dalla approvazione della presente delibera, dovrà essere definito dalle competenti Servizi con ARPA Marche un protocollo che prevedrà, tra l'altro:

1. l'individuazione e la condivisione di procedure operative standardizzate per l'effettuazione delle verifiche in sito su aspetti esaminati sia nelle attività di controllo sulla applicazione della direttiva nitrati sia nelle attività di verifica delle prescrizioni delle AIA;
2. la condivisione, mediante tempestiva trasmissione tra i competenti uffici di ARPA marche e di Regione Marche, degli esiti delle attività di controllo realizzate secondo le suddette procedure e, valorizzando le responsabilità in capo al soggetto che ha effettuato gli accertamenti e il riconoscimento della valenza di tali esiti nell'ambito delle rispettive attività ispettive.



seduta del
- 6 AGO. 2018
delibera
1106

pag.
45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

*Coordinamento con i controlli delle AIA statali*

In base a quanto dispone l'art. 29-decies, il programma regionale comprende anche gli impianti di competenza statale e prevede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegua i relativi controlli, anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Ferme restando le autonome modalità di raccordo tra ISPRA e ARPA Marche in relazione agli aspetti operativi per l'organizzazione e la conduzione delle verifiche in sito, il Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare comunica alla Regione Marche e ISPRA comunica ogni anno ad ARPA Marche i contenuti e gli obiettivi delle ispezioni di propria competenza, entro un termine utile ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma.

66



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1106'

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

## ALLEGATO D

### “Indirizzi per la Semplificazione delle visite ispettive ordinarie AIA”

L'obiettivo funzionale per la realizzazione del modello SSPC è quello di assegnare ad ogni installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale un punteggio convenzionale proporzionale al rischio, sulla base del quale è possibile effettuare una graduazione degli interventi di controllo.

L'effettivo grado di rischio è dato dalla somma di tutte le componenti e permetterà la costituzione di una graduatoria di rischio per le diverse installazioni:

Risk basso, Risk medio, Risk alto, Risk elevato, secondo un valore che va da un Risk basso ad un massimo Risk elevato.

Considerando inoltre l'obbligo di legge dato dall'art. 29-decies comma 11ter del D.Lgs 152/2006, secondo il quale tra due visite ispettive ordinarie AIA non possono trascorrere più di tre anni, occorre rappresentare che a personale invariato ARPAM, le ispezioni ordinarie saranno di diverse tipologie, secondo quanto già specificato nella DGR n. 315/2015 e applicato similarmnte anche nella programmazione visite ispettive ordinarie degli impianti ministeriali dall'ISPRA (prot. DVA-2015-0034659 del 31/12/2015):

1. Visita ispettiva documentale, con sopralluogo;
2. Visita ispettiva documentale con sopralluogo comprensiva di campionamento;
3. Campionamento su singole matrici da indagare;

in relazione al Risk calcolato dal modello SSPC attraverso il quale si riuscirà ad identificare le matrici con rischi maggiori.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Tipologia di impresa	Tipologia di visita	Obblighi e adempimenti delle imprese	Elenco tipologia di controllo
Installazioni che ricadono nell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006, autorizzati ai sensi della parte II del D.Lgs 152/2006	<b>Visita ispettiva documentale, con sopralluogo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Essere in possesso di una autorizzazione valida per l'intera installazione</li><li>✓ Rispetto delle prescrizioni autorizzative</li><li>✓ Trasmissione relazione annuale</li><li>✓ Trasmissione EPRTR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Presenza autorizzazione valida</li><li>✓ Verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata</li><li>✓ Verifica che le attività svolte IPPC e non IPPC siano conformi a quanto indicato in autorizzazione</li><li>✓ Verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative</li><li>✓ Verifica trasmissione relazioni annuali</li><li>✓ Verifica rispetto PMC</li><li>✓ Se richiesto verifica di idonei punti di campionamento</li></ul>

Ca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

1106

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Tipologia di impresa		Obblighi e adempimenti delle imprese	Elenco tipologia di controllo
<p>Installazioni che ricadono nell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006, autorizzati ai sensi della parte II del D.Lgs 152/2006</p>	<p><b>Visita ispettiva documentale, con sopralluogo comprensivo di campionamento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Essere in possesso di una autorizzazione valida per l'intera installazione</li> <li>✓ Rispetto delle prescrizioni autorizzative</li> <li>✓ Trasmissione relazione annuale</li> <li>✓ Trasmissione EPRTR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presenza autorizzazione valida</li> <li>✓ Verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata</li> <li>✓ Verifica che le attività svolte IPPC e non IPPC siano conformi a quanto indicato in autorizzazione</li> <li>✓ Verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative</li> <li>✓ Verifica trasmissione relazioni annuali</li> <li>✓ Verifica rispetto PMC</li> <li>✓ Se richiesto verifica di idonei punti di campionamento</li> </ul>
			<p><b>Controlli analitici/misure:*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Emissioni in atmosfera</li> <li>✓ Emissioni in acqua</li> <li>✓ Depuratori</li> <li>✓ Rifiuti</li> <li>✓ Piezometri</li> <li>✓ Misure in campo per il rumore</li> </ul>

\*Per i punti emissioni quelli più rappresentativi del ciclo produttivo dell'azienda.

ca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Tipologia di impresa		Obblighi e adempimenti delle imprese	Elenco tipologia di controllo
Installazioni che ricadono nell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006, autorizzati ai sensi della parte II del D.Lgs 152/2006	Campionamento su singole matrici da indagare	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Essere in possesso di una autorizzazione valida per l'intera installazione</li><li>✓ Rispetto delle prescrizioni autorizzative</li><li>✓ Trasmissione relazione annuale</li><li>✓ Trasmissione EPRT</li></ul>	<p><b>Controlli analitici/misure</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Controllo del rispetto del limite riportato in autorizzazione o in assenza dei limiti del D.Lgs 152/2006</b></li></ul> <p>Su singole matrici con rischio maggiore</p>

64



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Tipologia di impresa	Controllo corrispondenza VIA	Obblighi e adempimenti delle imprese	Elenco tipologia di controllo
<p>Installazioni che ricadono nell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006, e installazioni soggette a VIA ai sensi degli allegati alla parte II del D.Lgs 152/06</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Installazioni sottoposti a VIA regionale;</li><li>✓ Installazioni soggette a verifica alla assoggettabilità alla VIA</li></ul>	<p>Controllo corrispondenza VIA</p>	<p>Essere in possesso di decreto VIA</p>	<p>Controlli in campo ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di VIA</p>